

## **TRIBUNALE DI VERCELLI**

**E**

### **DIAPSI VERCELLI**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI: DEGLI ART. 54 D. LGS. 28.8.2000, N.274 E ART. 2 D.M. GIUSTIZIA 26.3.2001; DELL'ART. 165 CODICE PENALE; DELL'ART. 73 C. 5-BIS D.P.R. 309/90; DELL'ART. 224-BIS CODICE DELLA STRADA; DELL'ART. 186 C. 9-BIS CODICE DELLA STRADA.**

### **PREMESSO**

che, a norma dell'art 54 del D. Lgs. 28.8.2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma dell'art. 165 c.p. novellato con Legge 11.6.2004 n. 145, il giudice ordinario può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il condannato non si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate in sentenza;

che, a norma dell'art. 73 c. 5-bis del D.P.R. 309/90 introdotto con D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con Legge 21.2.2006 n. 49, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o di applicazione pena inflitta a persona tossicodipendenze o assuntore di sostanze stupefacenti per il reato di cui all'art. 73 c. 5 stesso D.P.R., qualora non debba concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare su richiesta dell'imputato, anziché la pena detentiva e pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

che, a norma dell'art. 224-bis del Codice della Strada introdotto con legge 21.2.2006 n. 102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che, a norma dell'art. 186 c. 9-bis del Codice della Strada introdotto con Legge 29.7.2010 n. 120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

che l'art. 2 c. 1 del D.M: 26.3.2001, emanato a norma dell'art. 4 c. 6 del citato D. Lgs. stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 c. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Presidente del Tribunale è delegato dal Ministero della Giustizia alla stipula delle convenzioni in questione con nota del 16.7.2010;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nella normativa indicata in premessa;

### **CIO' PREMESSO**

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del/della dott./dott.ssa Franco Bernardini Presidente del Tribunale di Vercelli, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione Diapsi Vercelli, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Sig.ra Lorena Chinaglia, autorizzato alla firma dello Statuto associativo

### **SI CONVIENE E SI SIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

##### **Attività da svolgere**

L'ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della normativa citata in premessa, presti la propria attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Supporto nelle attività connesse/rientranti all'oggetto sociale/scopo dell'associazione così come risultante da Statuto
- Supporto nel laboratorio artigianale dell'associazione

#### **ART. 2**

##### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali il condannato è tenuto a svolgere "Attività non retribuita", le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

### **ART. 3**

#### **Coordinatori delle prestazioni**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire le relative istruzioni:

Lorena Chinaglia – Legale rappresentante della DIAPSI VERCELLI

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

### **ART. 4**

#### **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 del D.M: 26.3.2001.

L'ente si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

### **ART. 5**

#### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da esso svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 6**  
**Violazione degli obblighi**

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni al condannato ha l'obbligo di comunicare senza ritardo sia al Giudice che ha emesso la sentenza che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

**ART. 7**  
**Relazione sul lavoro svolto**

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni al condannato, redige, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare sia al Giudice che ha emesso la sentenza che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

**ART. 9**  
**Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generali affari penali.

Vercelli, 14/03/2012

*Fed 210*

**IL PRESIDENTE**  
**Tribunale Ordinario di Vercelli**

*[Signature]*  
Il Procuratore Generale  
(Dr. Francesco BERNARDINI)



**IL PRESIDENTE**  
**Diapsi Vercelli**

*[Signature]*  
**DIAPSI**  
**Vercelli**